

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 175/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55 del 23 febbraio 2007)*

A pagina 12, l'allegato va letto come segue:

«ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 23 febbraio 2007 ^(a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg sostanza secca	18,13
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	18,13
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1813
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	18,13
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1813
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1813
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1813 ⁽¹⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	18,13
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1813

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d'Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole FaerØer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

^(a) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ L'importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).»